



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. N. 259-2013/SE

Modena, 8 gennaio 2013

**AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI**

**AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L.
MODENA**

**AI SEGRETARI COMUNALI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI**

**AGLI UFFICIALI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI**

**AL PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE
MODENA**

**AI PRESIDENTI SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI
LORO SEDI**

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.
Elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nella medesima data.
Ulteriori adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali.

Di seguito alla circolare n. 22929-2012/SE del 31/12 u.s., si forniscono ulteriori indicazioni e direttive, ai fini dell'organizzazione dei procedimenti elettorali di cui all'oggetto.

INDICE

- a) *Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi.*
- b) *Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero, per le elezioni politiche.*
- c) *Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero per le elezioni regionali.*
- d) *Adempimenti relativi alla tessera elettorale:*



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

d.1) quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste;

d.2) orari di apertura degli uffici comunali;

d.3) attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato.

e) Nomina degli scrutatori.

f) Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione, per le elezioni politiche.

g) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

h) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

i) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale.

l) Organizzazione di speciali servizi di trasporto.

m) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali.

a) Accertamento esistenza e buono stato di urne cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (art.33, primo comma, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali, e quindi **entro martedì 8 gennaio 2013**, il Sindaco del comune o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le due urne da usare, una per la Camera ed una per il Senato, devono essere di cartone di colore chiaro recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione su almeno due lati di un'etichetta autoadesiva (che sarà fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) che recherà una dicitura riferita alla singola consultazione (Camera o Senato) e che avrà una cornice dello stesso colore della rispettiva scheda di votazione.

b) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero, per le elezioni politiche (art. 6 legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 23 d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro mercoledì 30 gennaio 2013**, i comuni d'iscrizione elettorale devono spedire la cartolina-avviso recante l'indicazione della data della votazione esclusivamente agli elettori residenti all'estero che abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia oppure che risiedano in Stati con i quali non si siano concluse intese in forma semplificata o la cui situazione non garantisca l'esercizio per via postale del diritto di voto.

Nel fare riserva di ulteriori specifiche istruzioni, si fa presente che alla fornitura di tali cartoline-avviso - in duplice modello, di cui uno per i residenti all'estero "optanti" per il voto in Italia



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

e l'altro per gli elettori all'estero impossibilitati ad esprimere il voto per corrispondenza – si provvederà non appena saranno fornite dal Poligrafico e Zecca dello Stato.

c) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero, per le elezioni regionali (art. 6 legge 7 febbraio 1979, n. 40)

Per quanto riguarda le elezioni regionali, si rammenta che **entro il medesimo termine di mercoledì 30 gennaio 2013** i comuni interessati alle predette elezioni devono trasmettere, in aggiunta alle cartoline-avviso di cui alla precedente lettera, anche una terza cartolina-avviso per le elezioni regionali.

d) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità di procedere con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione.

d.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste

Le SS.LL. vorranno altresì comunicare eventuali necessità di tessere elettorali, sufficienti a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.

d.2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da martedì 19 a sabato 23 febbraio 2013), dalle ore nove alle ore diciannove;
- nei giorni della votazione (domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013) per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Le SS.LL. vorranno adottare, nei periodi indicati, ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Le SS.LL. vorranno inoltre adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

d.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

e) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come successivamente modificato)

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè **tra mercoledì 30 gennaio e lunedì 4 febbraio 2013**, in pubblica seduta, la quale dev'essere preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio *on line* del comune. In particolare la Commissione elettorale procederà :

- alla **nomina**, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'art. 34, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni;
- alla formazione di una **graduatoria di ulteriori nominativi**, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di **ulteriori scrutatori** scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Il Sindaco, o il Commissario, notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione **che corrisponde a sabato 9 febbraio 2013**. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco o al Commissario, che provvederà a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra. La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 21 febbraio 2013**. I Sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108, 111 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

f) Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione per le elezioni politiche

Entro e non oltre sabato 9 febbraio 2013 - quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni – in ogni comune dovranno essere affissi, all'albo pretorio *on line* e in altri luoghi pubblici i manifesti riproducenti i contrassegni e le liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati ammessi in ciascuna circoscrizione (art. 24, primo comma, n. 5) del d.P.R. n. 361/57) e i manifesti con le liste dei candidati alle elezioni del Senato della Repubblica, con i relativi contrassegni, ammessi in ciascuna regione (art. 11, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo n. 533/1993).

Si fa riserva di ulteriori e più specifiche istruzioni in ordine alle modalità della compilazione e stampa di tali manifesti.

L'avvenuta affissione dovrà essere assicurata all'indirizzo mail: elettorale.pref_modena@interno.it.

Per quanto riguarda i colori delle schede di voto e delle etichette autoadesive, gli stessi verranno determinati e comunicati successivamente.

g) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative

Si ritiene opportuno sensibilizzare le SS.LL. affinché sia agevolata, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, in conformità alle prescrizioni normative di cui all'art. 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. affinché sia predisposto un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni e nei giorni della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 53 del d.P.R. n. 361/1957, si precisa che devono anche essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

- gli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria;



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

- i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

I Sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 53 del d.P.R. n. 361/1957 e art. 9, decimo comma, della citata legge n.136 del 1976).

h) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Anche in occasione delle prossime consultazioni politiche e regionali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare.

Ai sensi della normativa sopraccitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano **solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale (per le elezioni politiche).**

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 4° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 15 gennaio e lunedì 4 febbraio 2013**. Tale ultimo termine del 4 febbraio 2013, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente, con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma del d.P.R. n. 361/1957, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali gli stessi sono iscritti, i sindaci, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi entro **domenica 17 febbraio 2013**, dovranno comunicare – a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione – al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altri comuni;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune .

Per agevolare le operazioni degli appositi uffici distaccati di sezione incaricati della raccolta del voto a domicilio, i comuni vorranno apportare agli elenchi predetti una ulteriore apposita annotazione ("**vota solo Camera**") a fianco dei nominativi degli elettori che, alla data di domenica 24 febbraio 2013, non avranno compiuto i venticinque anni di età e, pertanto, avranno titolo a votare solo per la Camera dei deputati e non già per il Senato della Repubblica.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Si rinvia al paragrafo lett. i) della presente circolare per le indicazioni relative alla consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare l'avvenuta espressione del voto, nonché all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare.

i) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

l) Organizzazione di speciali servizi di trasporto

Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1-ter del decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).

m) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ELETTORALE PROVINCIALE**

(Castaldo)